

Regione ABRUZZO



Ambito Territoriale n° 5 Teramano

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE N°5 TERAMANO
(comma 1, articolo 11, legge 5/1/1994 n° 36)

INDICE

Premesse	pag.	1
Disposizioni preliminari - Elezione di domicilio	pag.	3
Disposizioni generali		
ART. 1 Conferma delle premesse	pag.	5
ART. 2 Affidamento del servizio idrico integrato	pag.	5
ART. 3 Criteri per la gestione del servizio idrico integrato	pag.	5
ART. 4 Durata dell'affidamento	pag.	6
ART. 5 Oggetto dell'affidamento	pag.	6
ART. 6 Esclusività dell'affidamento	pag.	7
ART. 7 Divieto di subaffidamento	pag.	7
ART. 8 Facoltà di riscatto	pag.	8
ART. 9 Sostituzione provvisoria	pag.	10
ART. 10 Clausola risolutoria	pag.	10
ART. 11 Recesso del gestore	pag.	11
ART. 12 Dotazioni concesse in uso al Gestore	pag.	11
ART. 13 Canone di Concessione	pag.	12
ART. 14 Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie	pag.	13
ART. 15 Altri rapporti giuridici pregressi	Pag.	14
ART. 16 Spese di funzionamento dell'Ente	pag.	14
ART. 17 Risparmio idrico	pag.	15
ART. 18 Riutilizzo delle acque reflue	pag.	15
Svolgimento del servizio		
ART. 19 Livelli dei servizi	pag.	17
ART. 20 Servizi straordinari e servizi comunali	pag.	18
ART. 21 Carta del servizio	pag.	18
ART. 22 Rapporti con gli utenti	pag.	18
ART. 23 Qualità delle acque	pag.	19
ART. 24 Gestione delle aree di salvaguardia	pag.	19
Tariffa		
ART. 25 Tariffe da applicare all'utenza	pag.	21
ART. 26 Fondo speciale per gli impianti di depurazione	pag.	25
ART. 27 Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO	pag.	25
Attuazione del programma degli interventi		
ART. 28 Competenze del Gestore	pag.	26
ART. 29 Competenze dell'Ente	pag.	27
ART. 30 Raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione	pag.	27
ART. 31 Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi	pag.	28
ART. 32 Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi	pag.	28
ART. 33 Opere realizzate direttamente dai comuni	pag.	30

Obblighi del Gestore		
ART. 34	Responsabilità del gestore	pag. 31
ART. 35	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al gestore	pag. 31
ART. 36	Dotazioni d'obbligo del gestore	pag. 31
ART. 37	Controlli da parte dell'Ente	pag. 32
ART. 38	Comunicazione dei dati concernenti la gestione del S.I.I. e le perdite delle reti di acquedotto e fognatura	pag. 33
ART. 39	Adeguamenti a provvedimenti di terzi	pag. 34
ART. 40	Certificazione del bilancio e del conto economico	pag. 34
ART. 41	Canoni per le utenze di acqua pubblica	pag. 35
ART. 42	Restituzione degli impianti all'Ente d'Ambito	pag. 35
Obblighi dell'Ente		
ART. 43	Obblighi dell'Ente	pag. 36
ART. 44	Aree necessarie per il servizio	pag. 37
ART. 45	Ulteriori obblighi dell'Ente	pag. 37
Poteri per assicurare il servizio		
ART. 46	Intervento dell'Ente	pag. 38
ART. 47	Poteri sostitutivi della regione	pag. 38
ART. 48	Direttive ed atti di interpretazione	pag. 39
Personale		
ART. 49	Personale del gestore	pag. 40
ART. 50	Personale trasferito dalle precedenti gestioni	pag. 40
Garanzie		
ART. 51	Garanzie e compagine sociale del Gestore	pag. 42
ART. 52	Fideiussione	pag. 42
ART. 53	Assicurazione	pag. 43
ART. 54	Manuale della sicurezza	pag. 43
ART. 55	Manuale della qualità	pag. 43
ART. 56	Piano di emergenza	pag. 43
ART. 57	Piano di ricerca e riduzione delle perdite	pag. 43
ART. 58	Piano di gestione delle interruzioni del servizio	pag. 44
ART. 59	Regolamenti di accettazione degli scarichi	pag. 44
Risoluzione delle controversie		
ART. 60	Clausola compromissoria	pag. 45
ART. 61	Foro elettivo	pag. 45
Oneri fiscali e rinvio alla normativa vigente		
ART. 62	Oneri fiscali	pag. 46
ART. 63	Norma di rinvio	pag. 46
Elenco allegati alla convenzione		
ART. 64	Documenti allegati	pag. 47

GLOSSARIO

ACQUA NON CONTABILIZZATA - Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente

ATO - Ambito territoriale ottimale

CONTRATTO - E' il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente.

CONVENZIONE - Regola i rapporti fra l'Ente ed il Gestore; ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti).

D. P.C.M. 27. 1.1994 - E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio, n. 43).

D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'articolo 4.1 della legge (Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n.62).

DISCIPLINARE- E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'ATO.

ENTE - E' il soggetto (Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano n° 5) costituito fra i Comuni ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell'articolo 9 della "Legge" (v. avanti) e dell'articolo 6 della L.r. 13/01/1997 n° 2.

GESTORE- E' il soggetto imprenditoriale che, attenendosi alla convenzione predisposta dall'Ente, assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9.2 della Legge.

IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotata in borsa (v. articolo 2359 c.c.).

IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. articolo 2359 c.c.).

LEGGE – E' la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (supplemento ordinario N.11 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14) e successive modificazioni, la c.d. "legge Galli".

LEGGE REGIONALE – E' la legge regionale 13 gennaio 1997 n. 2, di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

METODO – E' il "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato", come individuato dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1/8/1996.

PIANO – E' il "Piano economico finanziario e programma degli interventi" elaborato dall'Ente.

SII – Servizio Idrico Integrato.

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L'ENTE TERRITORIALE
OTTIMALE N° 5 TERAMANO E IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'anno DUEMILATRE, il giorno _____ del mese di DICEMBRE, in Teramo,
via Nicola Dati n° 20.

tra

l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 Teramano (di seguito Ente), legalmente rappresentato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c del proprio Statuto dal dott. Mauro Sacco, c.f. SCC MRA 54 T 20 C311F il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera di Assemblea n° 20 del 25 giugno 2003 e n° 40 del 17 dicembre 2003

e

Ruzzo Servizi S.p.A., (di seguito Gestore), legalmente rappresentato ai sensi del Verbale di Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2003 (Repertorio n° 106963 – Raccolta n° 28538 Notaio Giovanni Battista Bracone), dal signor Giuseppe Casalena, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ruzzo Servizi S.p.A.

premessò

- che la legge 5 gennaio 1994 n° 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, imponendo altresì ai comuni di organizzare il servizio idrico integrato (come definito all'articolo 4 della Legge) in modo da garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- che la legge 36/1994 ha altresì stabilito che i comuni devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante forme anche obbligatorie previste dal Testo Unico per gli Enti Locali, demandando alla regione e ai Comuni la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti ricadenti all'interno dello stesso ambito;

- che la Regione Abruzzo ha emanato a tal fine la legge regionale n° 2 del 13/1/1997, recante la delimitazione degli ambiti e la disciplina delle modalità di cooperazione, in applicazione della quale i comuni ricadenti nell'ambito n° 5 hanno costituito un consorzio di funzioni per la

rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati, denominato Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 Teramano;

- che l'Ente esercita tutte le funzioni spettanti ai comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione del servizio pubblico ad esso assegnate, comprese quelle riguardanti l'instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti con i gestori del servizio; in particolare esercita anche la scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento, nonché del controllo sul servizio reso dal Gestore;

- che con atti dell'Assemblea n° 20 del 25 giugno 2003 e n° 40 del 17 dicembre 2003 (allegati alla presente convenzione al numero 4) l'Ente ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n° 2/1997 a Ruzzo Servizi Società per Azioni, via Nicola Dati n°16, approvando altresì la bozza di convenzione con il gestore ivi allegata;

- che ai sensi dell'articolo n° 11 della Legge nonché dell'articolo n° 15 della L.R. n° 2/1997 i rapporti tra l'Ente e il gestore del servizio sono regolati da convenzione e relativo disciplinare;

- che la Regione Abruzzo non ha provveduto alla elaborazione della convenzione tipo e del disciplinare tipo, come previsto dall'articolo n° 11 della L.R. n° 2/1997, e che pertanto l'Ente ha provveduto autonomamente alla sua stesura;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la presente convenzione l'Ente d'Ambito territoriale ottimale n. 5 teramano delimitato dalla Regione con L.r. 13 gennaio 1997, n.2, comprendente il territorio risultante dalla planimetria che si allega sub 1

AFFIDA

a Ruzzo Servizi S.p.A. con sede in Via Nicola Dati n° 16, c.f. 00061240677 rappresentata dal signor Giuseppe Casalena in forza di Verbale di Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2003 (Repertorio n° 106963 – Raccolta n° 28538 Notaio Giovanni Battista Bracone), d'ora in avanti "Gestore"

CHE ACCETTA

il diritto esclusivo di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'ATO sopraddetto.

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di

- affidamento a consorzio azienda trasformata in s.p.a.

La durata dell'affidamento è stabilita all'articolo 4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora il Consiglio Regionale deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.

La presente convenzione ed il relativo disciplinare saranno rivisti annualmente a seguito dell'aggiornamento del Piano, ove necessario, e potranno essere modificati – oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'ATO - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'Ente, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in caso di modifiche alle voci che concorrono alla formazione della tariffa - secondo il D.M. 1/8/1996 - saranno stabilite per il Gestore variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione, in modo che ai sensi dell'articolo 13 della Legge rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente

- l'Ente d'Ambito in Teramo, via Nicola Dati n° 20
- il Gestore in Teramo, via Nicola Dati n° 16.

Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere concordate con l'Ente

Quanto sopra premesso, viene stabilito:

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Ente affida al Gestore la gestione del SII nell'ATO definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare.

Per l'esecuzione del Servizio affidato, l'Ente concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo articolo 12.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate; sollevando l'Ente e gli enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'articolo 11 del disciplinare e nella Carta dei servizi di cui ai successivi articoli 21 e 22.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, secondo quanto previsto dal Metodo.

ARTICOLO 3 – CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del SII si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o dal disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO definito nelle premesse.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del SII secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità fermo restando altresì l'obbligo per il Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto

delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del SII, secondo le disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata di anni 20, ovvero del periodo di attuazione del Piano, decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.

ARTICOLO 5 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto di affidamento il Servizio Idrico Integrato, da svolgersi nei seguenti Comuni:

Alba Adriatica
Ancarano
Basciano
Bellante
Campi
Canzano
Castel Castagna
Castellalto
Castelli
Cellino Attanasio
Cermignano
Civitella del Tronto
Colledara
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Giulianova
Isola del Gran Sasso
Martinsicuro
Montorio al Vomano
Morro d’oro
Mosciano Sant’ Angelo
Nereto,
Notaresco
Penna Sant’ Andrea
Pietracamela
Pineto

Rocca Santa Maria
Roseto degli Abruzzi
Sant'Egidio alla Vibrata
Sant'Omero
Teramo
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tortoreto
Tossicia
Valle Castellana

Nel territorio dei suddetti Comuni il servizio viene affidato in via esclusiva al Gestore.

Le determinazioni di competenza dell'Ente ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 9 della L.R. n. 2/97.

L'Ente conserva il controllo del servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificati nelle norme seguenti.

Il gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo articolo.

Il Gestore si obbliga ad eseguire, solo se questi siano richiesti o autorizzati dall'Ente, ulteriori servizi ed opere, che siano accessori a quelli oggetto della convenzione, anche se temporanei, nella misura del 10 % degli investimenti totali risultanti dall'ultimo esercizio chiuso, e comunque non superiori all'importo di € 1.600.000.

ARTICOLO 6 – ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'Ente e successivi aggiornamenti.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore di affidare o subaffidare, anche parzialmente, anche a società controllate o partecipate dal Gestore stesso, il SII oggetto della presente convenzione, come

definito nelle premesse, sotto pena della risoluzione immediata della medesima, con tutte le conseguenze di legge e l'incameramento da parte dell'Ente delle garanzie prestate dal Gestore.

Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio, previste nella gestione del SII, di soggetti terzi, previa approvazione dell'Ente.

L'affidamento e l'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolate dalle norme vigenti, in particolare: l. n° 498/1992; l. n° 109/1994; D.Lgs. n° 157/1995; D.Lgs. n° 158/1995; D.P.R. n° 554/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Il rispetto di tale normativa va verificato anche in tutte le situazioni in essere.

Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'Ente di Ambito o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

Sono fatti salvi, fino alla naturale scadenza, i contratti stipulati dai gestori preesistenti con cooperative costituite ai sensi della L.R. n° 85 dell'8/11/1994, a condizione che le stesse, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, risultino autorizzate per attività di gestione di impianti di depurazione per almeno 50.000 abitanti equivalenti e presentino le caratteristiche previste nella legge n° 381 dell'8/11/1991, previa espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche senza preavviso, sulle modalità di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 8 – FACOLTA' DI RISCATTO

In applicazione dell'articolo 11, punto 2, lettera g della Legge, è riconosciuta dall'Ente, nel caso di concessione ex articolo 20 della Legge, la facoltà di riscatto attribuita ai comuni con l'articolo 8 del DPR 4/10/1986 n. 902. L'Ente potrà quindi esercitarla nei termini e con le modalità stabilite nel capo II del titolo I del citato DPR.

Per tale evenienza resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 28 e seguenti, che l'Ente trasferisce tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore al gestore subentrante.

La presente norma potrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati dal Gestore col soggetto finanziatore; in tal caso l'Ente ha l'obbligo di prestare la propria partecipazione ai contratti

medesimi.

L'Ente può riscattare il servizio prima della scadenza prevista nella presente Convenzione.

Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una indennità di riscatto da determinarsi come segue:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di servizio siano contenute circa la proprietà di detto materiale, al finire della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di dieci.

In relazione alla previsione di cui alla lettera c) si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito nella presente Convenzione.

I valori dei beni non soggetti a devoluzione gratuita saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.

Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della BCE. L'eventuale disaccordo tra le parti sull'ammontare dell'indennità di riscatto non può comunque ritardare la immissione nel possesso degli impianti da parte dell'Ente e del nuovo Gestore.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

ARTICOLO 9 – SOSTITUZIONE PROVVISORIA

Qualora il Gestore non adempiesse le prescrizioni di cui alle comunicazioni del successivo articolo 10, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà dell'Ente provvedere direttamente o per mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste.

Nel caso di operazioni di finanza di progetto, l'Ente agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura dell'Ente, con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del Gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltrechè tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.

Le spese delle attività così eseguite saranno a carico del Gestore, fatte salve comunque le penali già previste e l'eventuale risarcimento dei danni,.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTORIA

In caso di inadempienze di particolare gravità agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, (ivi compresa l'inosservanza alle disposizioni di cui al punto 6 dell'articolo 35 della legge 448/2001), e comunque qualora il Gestore comprometta gravemente, nel suo complesso, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita del S I I, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Ente notifica al Gestore stesso la diffida ad eliminare, nel termine di trenta giorni, le irregolarità riscontrate.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida, l'Ente assegna al Gestore un ulteriore congruo termine per produrre giustificazioni e, qualora determini motivatamente di non accoglierle, pronuncia la risoluzione, notificandola al Gestore stesso.

Il diritto alla risoluzione anticipata insorge, senza obbligo di diffida:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;

d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di 2 anni consecutivi.

Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente.

L'Ente per mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e, nel caso il disservizio perdurasse, l'Ente provvederà alla risoluzione.

L'Ente avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione.

ARTICOLO 11 – RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ARTICOLO 12 – DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE

In attuazione del comma 1 dell'articolo 12 della Legge, vengono affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'articolo 1 del disciplinare. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel disciplinare, nonché nell'inventario allegato n° 1 al medesimo disciplinare, comprendente anche le opere in corso di realizzazione.

Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione, anche per quanto concerne la realizzazione dei livelli di servizio stabiliti all'articolo 6 del disciplinare, dichiara inoltre di ritenerli idonei allo svolgimento

del servizio.

L'Ente consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di apposita perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori.

Il Gestore corrisponderà all'Ente il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione.

Tutti i nuovi beni attinenti al servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei comuni compresi nell'ATO - verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Ente.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell'articolo 2 del disciplinare.

ARTICOLO 13 – CANONE DI CONCESSIONE

Per i beni strumentali affidati al Gestore in concessione ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della Legge, il Gestore è tenuto a versare all'Ente o, se costituita, alla società di capitali intestataria della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, le somme previste al punto 5.7.10 del Piano, secondo il prospetto seguente:

anno	canone (€)
1	6.277.533,61
2	7.405.475,48
3	7.663.703,93
4	7.921.932,38
5	8.438.389,27
6	8.954.846,17
7	8.662.015,11
8	8.566.987,04

9	8.566.987,04
10	8.566.987,04
11	8.566.987,04
12	8.954.846,17
13	8.954.846,17
14	8.954.846,17
15	8.954.846,17
16	8.954.846,17
17	9.213.074,62
18	9.213.074,62
19	9.096.355,36
20	9.457.875,19

In particolare il Gestore trasferisce:

- 1) All'Ente d'Ambito gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui di cui alla Tabella "MUTUI TOTALI – ACQUEDOTTO-FOGNATURA-DEPURAZIONE - Comuni ATO 5 - TERAMO" riportata a pagina 168 del Piano Economico Finanziario, Elaborato n° 1 – "Relazione e previsioni di Piano";
- 2) Alla Società proprietaria Ruzzo Reti S.p.A. le somme relative a :
 - a) Ammortamento dei beni patrimoniali trasferiti dalla ex A.C.A.R. pari a € 1.500.000,00;
 - b) All'amministrazione del patrimonio pari a € 1.000.000, 00;

Le modalità dei versamenti sono regolate dall'articolo n° 2 e 3 del disciplinare.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo e dell'articolo n° 3 del disciplinare sarà considerata inadempienza grave, secondo quanto previsto alla lettera d dell'articolo 10.

L'Ente (o la società di capitali) provvederà all'utilizzo di tali somme secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli enti proprietari dei beni e dagli accordi con essi intervenuti.

ARTICOLO 14 – PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al Gestore.

Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 12, comma 2 della Legge, le passività relative al SII elencate in apposito allegato al disciplinare, che verranno rimborsate con la modalità previste nell'articolo 2 del Disciplinare allegato.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Ente la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

ARTICOLO 15 – ALTRI RAPPORTI GIURIDICI PREGRESSI

Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle precedenti gestioni e ai consorzi di gestione esistenti o a società collegate, non espressamente regolati dalla presente convenzione, sono trasferiti al Gestore del SII, previa approvazione dell'Ente e successiva accettazione da parte del Gestore stesso.

ARTICOLO 16 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Sono a carico del Gestore le spese di funzionamento dell'Ente che ricadono nella voce "Oneri diversi di Gestione" del Metodo.

Il tetto massimo delle spese resta stabilito come risultante dalla seguente formula:

$$S = \text{€ } 0,020 \times Q \times \text{TRM}$$

nella quale:

S = ammontare di trasferimento

Q = metri cubi di acqua venduti nel corso dell'anno precedente al trasferimento

TRM = tariffa reale media applicata nell'anno precedente al trasferimento

Il valore 0,020 è ragguagliato alla quantità di metri cubi di acqua fatturati considerati nel Piano: potrà essere aggiornato se detta quantità si discosterà significativamente dalla somma di 22.000.000 alla prima verifica del fatturato.

Le modalità di corresponsione delle somme risultanti sono regolate dall'articolo n° 4 del disciplinare.

In presenza di avanzo di amministrazione le somme residue, a chiusura del Conto Consuntivo, saranno considerate in conto anticipazione per i trasferimenti dell'esercizio successivo.

Restano escluse dal calcolo i costi per adeguamenti contrattuali che saranno comunque a carico del Gestore.

Per il primo anno di attivazione della Convenzione si intende TRM = € 1.18 (tariffa reale media applicata al primo anno del Piano)

ARTICOLO 17 – RISPARMIO IDRICO

Il Gestore - attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, emanate con D.P.C.M. 4.3.1996 - sottopone annualmente all'approvazione dell'Ente un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nella determinazione e aggiornamento della tariffa.

ARTICOLO 18 – RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo.

L'Ente provvederà all'aggiornamento del Piano per la realizzazione dei programmi che la Regione adotterà in applicazione dell'articolo 6, punto 2 della Legge: le eventuali conseguenti modifiche alla Tariffa (in maggiorazione o diminuzione) rientrano in quanto specificato al proposito nelle premesse.

Il Gestore opera in conformità al programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE e al D.Lgs. 152/99, applicandone le norme, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Ente, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91 271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 19 – LIVELLI DEI SERVIZI

Il Gestore garantisce i livelli del SII stabiliti nel disciplinare, all'articolo 6, e nei relativi aggiornamenti.

L'Ente nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 e al punto b) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 2/1997.

In ottemperanza al punto 6 dell'articolo 35 della legge 448/2001 il Gestore dovrà stipulare appositi contratti di servizio con i comuni aventi numero di abitanti inferiore a 5.000, al fine di assicurare il rispetto di adeguati standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi.

In tali contratti dovranno essere definite le procedure per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.

L'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali determinerà la revoca, da parte dell'ATO, dell'affidamento in corso sull'intero Ambito.

I comuni interessati sono:

Ancarano
Basciano
Canzano
Castel Castagna
Castelli
Cellino Attanasio
Cermignano
Colledara
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso
Morro d'oro
Nereto,
Penna Sant' Andrea
Pietracamela
Rocca Santa Maria
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tossicia
Valle Castellana

ARTICOLO 20 – SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI

All'articolo 6 del disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al SII e compresi nella presente convenzione - a favore degli enti locali dell'ATO

La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore ai comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Ente e contemplate nel suddetto articolo 11.

ARTICOLO 21 – CARTA DEL SERVIZIO

Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione e relativo disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta del Servizio", redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.

Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere concordate tra l'Ente ed il Gestore.

La Carta del Servizio é l'allegato n° 2 alla presente convenzione.

Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta del Servizio.

ARTICOLO 22 – RAPPORTI CON GLI UTENTI

I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta del servizio. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al SII nell'ATO, nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il Gestore organizza un apposito ufficio per le relazioni con l'Utenza.

Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

Il Gestore ha la responsabilità della vigilanza affinché non vengano attuati usi impropri della risorsa idrica da parte degli utenti.

ARTICOLO 23 – QUALITA' DELLE ACQUE

Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del SII secondo i livelli previsti all'articolo 6 del disciplinare.

In caso di variazioni di tali livelli, che non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti nel disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del programma degli interventi.

Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente.

Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.

Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti.

Tali dotazioni sono specificate nel disciplinare all'articolo 9.

ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,

gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

I costi per la gestione delle aree di salvaguardia sono contenuti nella voce “oneri diversi di gestione” che rientra nei costi operativi di progetto, come individuati nel punto 5.7.4 del Piano e nella tabella ivi contenuta.

Le aree di salvaguardia e la quota di tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel disciplinare all'articolo 10.

TARIFFA

ARTICOLO 25 – TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa applicata e le relative articolazioni sono state determinate secondo le disposizioni dell'articolo 13 della Legge e del Metodo, coerentemente con le indicazioni del Piano, con particolare riferimento al Programma degli Interventi ivi contenuto.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Ente ed è riscossa dal Gestore.

Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono quelle risultanti dell'articolo 11 del disciplinare.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Ente; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, punto 2, della Legge.

Entro dieci mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore provvederà a che ciascuno degli intestatari delle utenze attive rimetta una autocertificazione valida ai fini della conferma o variazione della categoria di tariffa applicata all'utenza stessa, secondo il modello allegato al disciplinare.

Il Gestore provvederà altresì, entro quattordici mesi di affidamento del servizio, alla creazione di una anagrafe informatizzata delle utenze, strutturata in modo da consentire verifiche e studi di categoria nella maniera più agevole, nonché interrogazioni da concordare con l'Ente.

La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal Gestore con le modalità e la periodicità prevista nell'articolo 12 del disciplinare.

Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del disciplinare.

La tariffa media per il primo anno è di €/mc 1,18 e risulta così composta:

tipologia di utenza e fasce di consumo	servizio acquedotto €/mc	servizio fognatura €/mc	servizio depurazione €/mc	totale €/mc
uso domestico, prima casa				
fino a mc 84				0,610000
da mc 85 a mc 204				0,950000
da mc 205 a mc 312				1,370000
oltre mc 312				1,550000

uso domestico, prima casa piccoli comuni montani					
fino a mc 84					0,560000
da mc 85 a mc 204					0,900000
da mc 205 a mc 312					1,350000
oltre mc 312					1,530000
abitazione – seconda casa					
fino a mc 84					1,180000
da mc 85 a mc 204					1,600000
da mc 205 a mc 312					2,100000
oltre mc 312					2,350000
utenze pubbliche*					
fino a mc 84					0,610000
da mc 85 a mc 204					0,950000
da mc 205 a mc 312					1,370000
oltre mc 312					1,550000
attività commerciali /esercizi pubblici					
fino a mc 84					1,230000
da mc 85 a mc 204					1,850000
oltre mc 204					2,350000
attività artigianali					
fino a mc 84					1,000000
da mc 85 a mc 204					1,400000
oltre mc 204					1,950000
attività industriali					
fino a mc 84					1,180000
da mc 85 a mc 204					1,470000
oltre mc 204					2,170000
attività recettive					
fino a mc 84					1,250000
da mc 85 a mc 204					1,870000
oltre mc 204					2,350000
fornitura di acqua ad altro ambito	€ 0,32/mc	==	==		€ 0,32/mc

* si intendono per edifici pubblici: sedi di amministrazioni pubbliche, scuole, università pubbliche, ospedali

A norma del comma 9 dell'articolo 13 della Legge è disposta la modulazione della tariffa in favore dei seguenti comuni ricadenti in zone montane e aventi numero di abitanti inferiore a 5.000:

- 1 Basciano
- 2 Canzano

- 3 Castel Castagna
- 4 Castelli
- 5 Cellino Attanasio
- 6 Cermignano
- 7 Colledara
- 8 Cortino
- 9 Crognaleto
- 10 Fano Adriano
- 11 Isola del Gran Sasso
- 12 Penna Sant'Andrea
- 13 Pietracamela
- 14 Rocca Santa Maria
- 15 Torricella Sicura
- 16 Tossicia
- 17 Valle Castellana

In questi comuni alle forniture per prima casa e edifici pubblici vengono applicate le seguenti riduzioni:

- primi due scaglioni € 0,05/mc
- ultimi due scaglioni € 0,02/mc

Nel prosieguo della gestione andrà verificata l'esistenza di utenze industriali che provvedono direttamente e per intero alla depurazione e che utilizzano la fognatura pubblica.

La tariffa così articolata verrà applicata per il primo anno.

La tariffa media per ciascun servizio è la seguente:

acquedotto	euro	<u>0,630000</u> /mc
fognatura	euro	<u>0,140000</u> /mc
depurazione	euro	<u>0,410000</u> /mc

Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dall'1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato e del coefficiente K del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo.

Il limite di prezzo K, di cui al precedente comma, è fissato come segue:

anno di esercizio	limite di prezzo
1	7,32%
2	4,96%
3	3,78%
4	3,45%
5	3,29%
6	3,33%
7	1,30%
8	0,98%
9	1,84%
10	2,95%
11	3,13%
12	4,49%
13	2,26%
14	-1,44%
15	-3,01%
16	-1,45%
17	-0,02%
18	-0,99%
19	-1,90%
20	-2,36%

Per quanto riguarda le indicazioni dell'articolo 6 del Metodo sulla riduzione annuale dei costi operativi, resta stabilito che, in presenza di un costo operativo iniziale è di € 17.836.355, poiché i costi operativi di progetto si discostano in negativo dai costi operativi di riferimento, detta riduzione non viene applicata.

Le tariffe possono, su determinazione dell'Ente, variare a seguito di:

- disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del Servizio;
- verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del Metodo;
- verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del Metodo, tra le previsioni del Piano e l'andamento reale della gestione;

- variazioni delle previsioni del Piano che comportino l'adeguamento del Piano stesso ai sensi del successivo articolo 32;
- eventuali erogazioni di contributi per gli investimenti.

Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della Legge, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il Gestore dichiara che le singole voci previste nel Programma degli interventi contenuto nel Piano, per adeguamenti e per manutenzioni, sono equamente ripartite fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui al presente atto.

Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del SII

ARTICOLO 26 – FONDO SPECIALE PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In forza dell'articolo 14 della Legge, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Ente per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

L'Ente stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ARTICOLO 27 – QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA RISORSA TRA A.T.O.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel programma pluriennale allegato al disciplinare assieme al piano finanziario e al connesso modello gestionale. Il Piano indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.

Il Gestore si impegna ad iniziare la realizzazione di opere nei primi tre anni di affidamento per almeno € 60.000.000, 00 di investimenti di nuovi progetti e realizzare le opere stesse entro 5 anni, con capitale proprio al di fuori di finanziamenti pubblici; suddivisi in € 43.000.000 per servizio fognatura e depurazione ed € 17.000.000 per servizio idrico.

L'investimento per fognatura e depurazione dovrà essere realizzato in modo tale che alla data del 31/12/2008 tutti gli impianti siano adeguati alla normativa europea.

A tale proposito l'ATO entro tre mesi dalla firma della presente convenzione indicherà gli interventi da attuarsi per ottemperare al presente articolo.

Il Gestore per realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture e appalto di opere pubbliche.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Ente copia dei progetti esecutivi della contabilità e dei certificati di collaudo.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Ente, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Ente. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.

Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 10 della presente convenzione.

La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano è degli enti locali; essa è assegnata in uso all'Ente, secondo quanto previsto al punto 4 dell'articolo 8 della Legge Regionale.

ARTICOLO 29 – COMPETENZE DELL'ENTE

L'Ente esercita la funzione di programmazione attraverso:

- la redazione del programma degli interventi, contenuto nel Piano;
- l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del Piano
- l'attuazione di politiche finalizzate alla razionalizzazione dei consumi e alla salvaguardia delle risorse;
- la designazione del responsabile del procedimento relativamente alla funzione di cui al punto (o) dell'articolo 8 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
- l'affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di incarichi per la progettazione delle opere previste nel Piano.

L'Ente esercita altresì la funzione di vigilanza e controllo dell'attività di gestione al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del SII;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie e verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Provvede inoltre:

- ad esprimere il gradimento relativamente alla designazione dei collaudatori delle opere previste nel Piano da parte della stazione appaltante;
- alla designazione di tecnici di provata esperienza tecnica e amministrativa nel settore delle opere del SII, a supporto del responsabile del procedimento, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P. 21/12/1999 n° 554.

ARTICOLO 30 – RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore, il quale, nel termine stabilito all'articolo 14 del disciplinare, sottopone all'Ente il piano per il relativo raggiungimento.

ARTICOLO 31 – PENALI PER IL RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel Programma degli interventi di cui all'articolo 13 del disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.

ARTICOLO 32 – REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

L'Ente si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Ente comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al Piano e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ente concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale, secondo le modalità previste nell'articolo 60.

Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante entro il termine indicato dall'Ente, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale.

L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Ente.

Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale; esse devono essere comunicate per conoscenza all'Ente. Sulla base di tali varianti, nel caso in cui esse prevedano diminuzioni della dotazione organica del personale, si procederà all'adeguamento della tariffa; nel caso in cui al contrario il personale risulti aumentato di numero, non potranno essere pretese dal Gestore aumenti di tariffa. Comunque le variazioni che comportino diminuzioni della dotazione organica di

personale devono essere autorizzate dall'Ente.

Il Gestore può presentare all'Ente domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi derivanti da modifiche di legge, da applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro o da modifiche di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ente, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.

La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale, con le modalità previste nell'articolo 60; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione annuale; qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Ente è tenuto a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante.

Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ente equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta, in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ente.

Nel caso in cui l'Ente accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, esso notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

La redazione del Programma degli interventi compete all'Ente; la relativa realizzazione compete al Gestore.

Il Programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, con cadenze annuali dall'Ente, al fine del raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal Piano provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa.

L'approvazione dell'aggiornamento del Programma degli interventi è di esclusiva

competenza dell'Ente.

ARTICOLO 33 – OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAGLI ENTI PROPRIETARI

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'articolo 16 della Legge, concernente la facoltà degli enti proprietari di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici o altro tipo di pianificazione. Dette opere, una volta realizzate, vengono affidate in gestione al Gestore.

Qualora i comuni adottino nuovi strumenti urbanistici o procedano a variazioni sostanziali di quelli vigenti, dovranno preventivamente sentire il Gestore e, attraverso l'Ente, provvedere all'adeguamento del Piano.

Si procederà in analogia con quanto sopra in relazione a strumenti di pianificazione di altri enti.

OBBLIGHI DEL GESTORE

ARTICOLO 34 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore assume la custodia degli impianti in affidamento. Esso inoltre è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del disciplinare e dei relativi allegati.

Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare il SIT fornito dall'Ente e di rimettere una versione aggiornata dello stesso all'Ente almeno ogni 6 mesi o comunque su richiesta specifica dell'Ente.

All'avvio dell'affidamento inoltre il Gestore provvederà alla verifica completa, effettuata sul campo, dei dati contenuti nel SIT ed all'eventuale completamento con i dati mancanti.

ARTICOLO 35 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE

Il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate.

La manutenzione straordinaria è regolata nel programma degli interventi, di cui all'articolo 13 del disciplinare.

Alla conservazione e ricostituzione del patrimonio è pure destinata la parte degli oneri di concessione non destinata al rimborso dei mutui dei comuni.

Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente l'Ente della eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori straordinari non previsti.

Per tali interventi è necessario l'assenso preventivo dell'Ente, che verificherà la necessità e la congruità con il programma redatto.

L'adeguamento annuale della tariffa dovrà tenere conto di tali interventi.

ARTICOLO 36 – DOTAZIONI D'OBBLIGO DEL GESTORE

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi recettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla prese, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, secondo le normative vigenti in materia; a tal fine il Gestore si avvale, ai sensi dell'articolo 26 della Legge, di un laboratorio di analisi interno, idoneo ad

assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio, nel rispetto dei livelli definiti all'articolo 5 della presente convenzione ed all'articolo 1 del disciplinare.

ARTICOLO 37 – CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Ente, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine l'Ente, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

L'Ente può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche per mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

L'Ente opera comunque una verifica annuale, nella quale saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.

L'Ente indipendentemente dalla verifica annuale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:

- a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
- b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del servizio.

In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Ente.

La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti e ai principi di buona regola dell'arte anche in

termini di congruità dei prezzi e che siano realizzate con tecnologie aggiornate e che consentano il miglior rapporto costo benefici.

La certificazione suddetta dovrà anche attestare che i dati comunicati dal Gestore all'Ente rispettino e siano conformi alle procedure stabilite nella presente convenzione nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

ARTICOLO 38 – COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SII E LE PERDITE DELLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'articolo 15 del disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Ente e dalla Commissione regionale per la sorveglianza e programmazione del servizio idrico integrato e per la tutela degli utenti (se istituita), compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Ente medesimo, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.

Il Gestore deve comunicare all'Ente, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, all'Osservatorio dei Servizi Idrici, alla Commissione Regionale:

- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento all'allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

- i dati tipici della gestione, come indicato nel questionario allegato 10 al disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:

a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;

c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);

d) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;

f) i consumi elettrici annui totali;

g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n° 319/76 e successive

modificazioni e integrazioni);

i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

- il conto economico come definito all'articolo 37 della presente convenzione;

- gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

- gli indici di liquidità;

Una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.

ARTICOLO 39 – ADEGUAMENTI A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 21.5 della Legge.

Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 28, punto 2, della Legge.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla regione in materia di svolgimento del SII

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 21, punto 5, della Legge, a garanzia dell'interesse degli utenti.

ARTICOLO 40 – CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata scelta dall'Ente, con onere economico a carico del Gestore.

Per permettere l'applicazione del Metodo, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del SII, oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere, in ATO diversi.

Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.lgs. n. 127/91.

ARTICOLO 41 – CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'articolo 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11/12/ 1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Ente tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

Nei contratti stipulati dal Gestore dovrà essere evidenziato che i diritti acquisiti da terzi in forza dei contratti stessi decadranno con la risoluzione o decadenza della convenzione di affidamento e potranno essere rinegoziati con l'Ente ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

ARTICOLO 42 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'ENTE D'AMBITO

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'articolo 10 così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 8, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Ente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Ente o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Ente in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h, della Legge.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Ente, ma questo sarà tenuto alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Ente a tal fine prevederà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo.

OBBLIGHI DELL'ENTE

ARTICOLO 43 – OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente:

- affida in concessione al Gestore, a norma dell'articolo 10 della Legge, le aree necessarie, nonché le installazioni, opere ed attrezzature di cui dispone, come da allegato 2, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Il canone annuo per l'uso delle opere, impianti e canalizzazioni relativi al SII di proprietà degli Enti Locali facenti parte dell'Ambito è stabilito all'articolo 13 della presente convenzione; di esso canone si tiene conto per la determinazione e per l'aggiornamento della tariffa;

- autorizza il Gestore a utilizzare le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al disciplinare; il Gestore è tenuto all'osservanza dell'articolo 25 della Legge, concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Ente.

- delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

1) a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori, per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e della fognatura in gestione;

2) a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito;

- dichiara che l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni, è di propria competenza e responsabilità;

- delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e qualità al servizio;

- dichiara ad ogni effetto che le acque che non possono essere captate nel territorio

affidato al Gestore ai sensi dell'articolo 25, punto 1, della Legge sono quelle specificate nell'apposito elenco allegato.

ARTICOLO 44 – AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO

L'Ente autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Ente nonché dei terreni nella disponibilità della S.p.A. proprietaria - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima e per realizzare le opere previste nel Programma degli investimenti, autorizza altresì il Gestore a effettuare interventi, modifiche, sostituzioni e spostamenti su tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni concesse in uso. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

ARTICOLO 45 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente consegna al Gestore copia dei contratti di utenza elencati nell'allegato 13 del disciplinare, ove esistenti; farà sì che esso entri in possesso degli originali dei contratti esistenti entro 60 giorni alla firma della presente convenzione.

L'Ente si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Ente ed i terzi, il cui elenco è pure allegato al disciplinare, al numero 13.

L'Ente fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al SII.

POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

ARTICOLO 46 – INTERVENTO DELL'ENTE

Qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente convenzione - l'Ente adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Ente gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Ente medesimo.

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Ente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

L'Ente potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'articolo 32 per la realizzazione degli interventi in variante da esso contemplati.

Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico all'articolo 13, l'Ente ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del Gestore, nei casi previsti dal comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Ente contesta al gestore l'inadempimento riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

ARTICOLO 47 – DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE

L'Ente può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e dei suoi piani e programmi.

Gli uffici dell'Ente possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi per meglio rispondere agli interessi degli utenti e dei comuni compresi nell'Ambito.

ARTICOLO 48 – POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 43 della presente convenzione, la regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

PERSONALE

ARTICOLO 49 – PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligate;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a rispettare in particolare quanto prescritto nell'articolo 2103 del Codice Civile;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

ARTICOLO 50 – PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI

Al Gestore è trasferito il personale, già adibito al servizio idrico integrato, che è risultato assunto a tempo indeterminato, sulla base delle comunicazioni richieste ai gestori preesistenti e rimesse all'Ente entro il 23/5/2002.

Il Gestore si impegna a mantenere il personale ad esso trasferito nelle mansioni di provenienza, salvo eventuale progressioni di carriera, nonché a garantirne in linea generale la permanenza all'interno dell'Ambito, nel servizio oggetto della presente convenzione, salvo diversa volontà del dipendente stesso o accordi sindacali che stabiliscano diversamente.

Nell'allegato 14 del disciplinare è elencato il personale, con relativa qualifica, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercitavano servizi idrici nell'ATO, che passa alle dipendenze del Gestore.

Il Gestore si obbliga, nell'adeguamento della propria dotazione organica al modello gestionale previsto nel Piano, a dare priorità pariteticamente al personale della S.P.T. S.p.A., nonché al personale delle cooperative costituite ai sensi della L.R. 85/1994, delle cooperative sociali, di società, ditte individuali e piccole imprese, purché adibito al SII in via esclusiva, alla

data del 30/6/2003, ferma restando la sostenibilità economica.

Per il solo personale delle cooperative, società, ditte individuali e piccoli imprese, i requisiti dei quali al comma precedente devono essere comprovati da documentazione ufficiale.

GARANZIE

ARTICOLO 51 – GARANZIE E COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE

Considerata la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario e considerate anche le caratteristiche legate alla proprietà del Gestore, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Ente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di caratteristiche.

E' sottoposta in particolare al gradimento dell'Ente ogni variazione della compagine sociale del Gestore; il gradimento dell'Ente è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state alla base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.

Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del precedente articolo 10.

ARTICOLO 52 – FIDEIUSSIONE

Si dà atto che, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di € 3.000.000,00 con fideiussione prestata da istituto autorizzato con modalità a "prima richiesta" per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio (in ogni caso di valore non inferiore a quello desunto dal bilancio complessivo dell'esercizio precedente), con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

Da detta cauzione l'Ente potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienza agli obblighi previste nella presente convenzione e nel disciplinare allegato.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente, pena la risoluzione della convenzione, trascorsi 30 giorni dalla messa in mora senza esito.

La medesima si allega al disciplinare.

E' in facoltà dell'Ente, trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l'importo della garanzia.

ARTICOLO 53 – ASSICURAZIONE

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per Responsabilità Civile verso Terzi fino al massimale indicato nell'articolo 20 del disciplinare, a copertura dei rischi derivanti da danni causati all'Ente a terzi, ivi inclusi gli enti locali associati.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia.

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Ente ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ARTICOLO 54 – MANUALE DELLA SICUREZZA

Il Gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

ARTICOLO 55 – MANUALE DELLA QUALITA'

Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta il Manuale della Qualità.

ARTICOLO 56 – PIANO DI EMERGENZA

Il Gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta il Piano di Emergenza.

ARTICOLO 57 – PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE

Il Gestore, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta il Piano di ricerca e riduzione delle perdite.

ARTICOLO 58 – PIANO DI GESTIONE DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il Gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta il Piano di gestione delle interruzioni del servizio.

ARTICOLO 59 – REGOLAMENTI DI ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI

Il Gestore, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente e successivamente adotta i Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 60 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del SII.

Eventuali controversie, se ambedue le parti sono consenzienti, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale avrà sede nel capoluogo provinciale dell'Ambito e deciderà secondo rito e diritto a norma degli articoli 806 e seguenti c.p.c.

ARTICOLO 61 – FORO ELETTIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Tribunale di Teramo.

ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ARTICOLO 62 – ONERI FISCALI

Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni, ivi comprese le imposte relative agli immobili e i canoni di cui all'articolo 35 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e successive modificazioni.

ARTICOLO 63 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.r. 2/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonchè alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.

ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 64 - DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione:

- 1 Planimetria dell'A.T.O.;
- 2 Carta del servizio;
- 3 Disciplinare di affidamento;
- 4 Delibere dell'Assemblea n° 20 del 25 giugno 2003 e n° 40 del 17 dicembre 2003

per l'Ente d'Ambito Territoriale
Ottimale n° 5 Teramano

il Presidente pro tempore
FTO Dott. Mauro Sacco

per Ruzzo Servizi S.p.A.

il Presidente pro tempore
F.TO Sig. Giuseppe Casalena

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 1351 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli n° 7, 10, 11, 12.

per l'Ente d'Ambito Territoriale
Ottimale n° 5 Teramano

il Presidente pro tempore
F.TO Dott. Mauro Sacco

per Ruzzo Servizi S.p.A.

il Presidente pro tempore
F.TO Sig. Giuseppe Casalena
